

**DIRETTIVA (UE) 2022/993 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**dell'8 giugno 2022**  
**concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare**  
**(codificazione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ha subito varie e sostanziali modifiche <sup>(4)</sup>. A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.
- (2) Per mantenere un livello elevato di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino, e al fine di migliorarlo, è essenziale mantenere e possibilmente migliorare il livello di conoscenze e competenze della gente di mare dell'Unione sviluppando la formazione e la certificazione della gente di mare in linea con le norme internazionali e i progressi tecnologici, nonché intraprendere ulteriori azioni per accrescere la base di competenze marittime a livello europeo.
- (3) La formazione e la certificazione della gente di mare sono disciplinate a livello internazionale dalla Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 («convenzione STCW») dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), che è stata oggetto di revisione approfondita ad una conferenza tra le parti della convenzione STCW tenutasi nel 2010 a Manila («emendamenti di Manila»). Nel 2015 e nel 2016 sono state adottate ulteriori modifiche alla convenzione STCW.
- (4) La presente direttiva recepisce la convenzione STCW nel diritto dell'Unione. Tutti gli Stati membri sono firmatari della convenzione STCW e pertanto è necessario che i loro impegni internazionali siano attuati in modo armonizzato attraverso l'allineamento delle norme dell'Unione sulla formazione e sulla certificazione della gente di mare alla convenzione STCW.
- (5) Il settore della navigazione marittima dell'Unione dispone di competenze marittime di eccellenza, che costituiscono uno dei pilastri della sua competitività. La qualità della formazione della gente di mare è importante per la competitività di questo settore e per attrarre i cittadini dell'Unione, in particolare i giovani, alle professioni marittime.
- (6) Gli Stati membri possono stabilire criteri più rigorosi delle norme minime contenute nella convenzione STCW e nella presente direttiva.
- (7) Le regole della convenzione STCW allegate alla presente direttiva dovrebbero essere integrate dalle disposizioni obbligatorie contenute nella parte A del codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia («codice STCW»). La parte B di detto codice raccomanda indirizzi intesi ad assistere le parti della convenzione STCW, e i soggetti che intervengono nell'esecuzione o nell'applicazione delle relative misure, nel pieno ed uniforme adempimento della convenzione.

<sup>(1)</sup> GU C 123 del 9.4.2021, pag. 80.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 maggio 2022.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

<sup>(4)</sup> Si veda l'allegato IV, parte A.

